



Ris.mun. n. 13405 del 23 giugno 2020

25 giugno 2020

MM N. 131 /2020

Adattamento del Regolamento comunale della Città di Mendrisio del 27 maggio 2014 a recenti modifiche legislative di rango superiore, in particolare della Legge organica comunale del 10 marzo 1987

Al Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio,

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore e Egregi Signori Consiglieri Comunali,

con il presente Messaggio municipale, il Municipio sottopone per approvazione al Legislativo l'adattamento del Regolamento comunale della Città di Mendrisio del 27 maggio 2014 (RCom) a recenti modifiche legislative di rango superiore, in particolare della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), del relativo Regolamento di applicazione (RALOC) e dell'abrogazione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP).

In merito a quanto sopra, le modifiche al RCom, oggetto del presente Messaggio, riguardano sia delle norme di natura dispositiva, vale a dire delle disposizioni che concedono al Comune una facoltà di regolamentazione, sia delle norme imperative, le quali devono quindi essere imperiosamente rispettate dall'Autorità inferiore. Essendo direttamente applicabili, non è tuttavia strettamente necessario che quest'ultime vengano riprese o ulteriormente concretizzate nel RCom.

Altri cambiamenti intervenuti nella legislazione cantonale contengono principi più generali o regolamentazioni importanti di uso frequente, già spesso presenti nei regolamenti comunali (come ad esempio la regolamentazione sugli istituti delle ordinanze, interpellanze, mozioni e interrogazioni). Le loro modifiche impongono pertanto un adeguamento delle relative norme comunali, le quali ne riprendono usualmente integralmente il contenuto o prevedono un rinvio alle stesse (E. RATTI, *Il Comune*, Vol. III, pag. 1622 e segg.; E. RATTI, *Il Comune*, Vol. IV, pag. 457 e segg.).

Visto quanto suindicato, si è pertanto tenuto conto in generale della necessità che il RCom si presenti integralmente aggiornato e conforme alle norme di rango superiori.

A titolo esemplificativo, vengono di seguito elencate le più importanti modifiche legislative introdotte:

- Procedura di elezione dei delegati comunali in seno agli enti esterni, segnatamente il voto segreto (artt. 31a, 60, 61 LOC e 9a RALOC; cfr. BU n. 29/2018 del 26 giugno 2018 e circolare SEL n. 20180627-5 del 27 giugno 2018);
- Procedura delle votazioni eventuali (art. 9 RALOC; cfr. BU 10/2019 del 5 marzo 2019 e circolare SEL n. 20190418-5 del 18 aprile 2019);
- Trasmissione di atti ai cittadini e ai consiglieri comunali in formato elettronico o mediante sistema di gestione elettronica (art. 11a RALOC; cfr. BU 10/2019 del 5 marzo 2019 e circolare SEL n. 20190418-5 del 18 aprile 2019);
- Mantenimento di articoli ancora attuali della LMSP, recentemente abrogata, con i dovuti adeguamenti nelle leggi settoriali (cfr. BU 10/2019 del 5 marzo 2019, BU 22/2019 del 24 maggio 2019 e circolare SEL n. 20190527-6 del 27 maggio 2019);
- Procedura di trattazione delle mozioni (art. 67 LOC; cfr. BU 24/2019 del 31 maggio 2019 e circolare SEL n. 20190618-8 del 18 giugno 2019);
- Aziende comunali, finora denominate Aziende municipalizzate (artt. 192b, 192c, 192d, 192e LOC e modifiche correlate; cfr. BU 10/2019 del 5 marzo 2019, BU 22/2019 del 24 maggio 2019 e circolare SEL n. 20190527-6 del 27 maggio 2019);
- Assunzioni e concessioni a terzi da parte del Comune di servizi di interesse pubblico (art. 193f, 193g, 193h, 193i e 217 LOC e modifiche correlate; cfr. BU 10/2019 del 5 marzo 2019, BU 22/2019 del 24 maggio 2019 e circolare SEL n. 20190527-6 del 27 maggio 2019);
- Possibilità di conservare le registrazioni audio delle sedute del Consiglio comunale per scopi archivistici (art. 7 RALOC; cfr. BU 3/2020 del 24 gennaio 2020 e circolare SEL n. 20200130-1 del 30 gennaio 2020).

Il Municipio coglie pure l'occasione per proporre alcuni puntuali aggiornamenti, allo scopo di allineare i disposti del RCom a leggi di carattere superiore e alla giurisprudenza, nonché alla necessità di adeguare alcuni principi con le attuali esigenze dell'Amministrazione. Di seguito vengono pertanto citate le più importanti modifiche introdotte dal Gruppo di lavoro:

- Menzione esplicita, nel preambolo, del principio delle pari opportunità;
- Abrogazione della Commissione amministratrice delle AIM, conformemente a quanto previsto dalla revisione del Regolamento dell'Azienda comunale;
- Inserimento di misure contro l'emergenza climatica.

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, di seguito verranno illustrati e commentati i contenuti delle singole modifiche, presentante sotto forma di tabelle esponenti sistematicamente il testo del regolamento finora in vigore ed in parallelo la modifica proposta.

Le aggiunte di testo sono scritte in rosso e sottolineate in giallo (**testo**), mentre gli stralci sono barrati (~~testo~~).

PREAMBOLO

Versione attuale	Proposta di modifica
Per promuovere l'attuazione degli scopi sanciti nel Preambolo e negli artt. 2 e 73 della Costituzione federale, nonché nel Preambolo della Costituzione cantonale, in materia di sviluppo sostenibile, il Comune di Mendrisio s'impegna a: • operare in modo tale da soddisfare le esigenze della popolazione senza pregiudicare i bisogni delle generazioni future, • sostenere le attività che perseguono un equilibrio fra equità sociale, protezione ambientale ed efficienza economica, • incoraggiare una vita socioeconomica di qualità ed uno sviluppo del territorio che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturale.	Per promuovere l'attuazione degli scopi sanciti nel Preambolo e negli artt. 2 e 73 della Costituzione federale, nonché nel Preambolo della Costituzione cantonale, in materia di pari opportunità e di sviluppo sostenibile, il Comune di Mendrisio s'impegna a: • assicurare pari opportunità alle Cittadine e ai Cittadini, • operare in modo tale da soddisfare le esigenze della popolazione senza pregiudicare i bisogni delle generazioni future, • sostenere le attività che perseguono un equilibrio fra equità sociale, protezione ambientale ed efficienza economica, • incoraggiare una vita socioeconomica di qualità ed uno sviluppo del territorio che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturale.

Commento

Nel preambolo è stato esplicitamente menzionato il principio delle pari opportunità, codificato al già citato art. 2 della Costituzione federale, e assicurato sia alle Cittadine che ai Cittadini. Nel resto del Regolamento la terminologia, indicata al maschile, si riferisce anche al genere femminile.

Questo aspetto è pure stato sollevato nell'ambito dei lavori del Bilancio di Genere.

ART. 2 - TERRITORIO E QUARTIERI

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Il territorio giurisdizionale del Comune confina con i Comuni di: Brusino Arsizio, Stabio, Novazzano, Riva San Vitale, Melano, Castel San Pietro, Coldrerio, nonché con la Repubblica Italiana. 2. I limiti territoriali del Comune e dei suoi quartieri sono quelli definiti dalla mappa all'allegato 2 del presente Regolamento.	1. Invariato. 2. Invariato. 3. Il territorio giurisdizionale del Comune si compone dei comprende i quartieri di Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Mendrisio Borgo, Meride, Rancate, Salorino e Tremona. 4. Invariato. 5. Invariato. 6. Invariato.

3. Il territorio giurisdizionale del Comune comprende i quartieri di Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Mendrisio Borgo, Meride, Rancate, Salorino e Tremona. 4. Il funzionamento e l'organizzazione dei Quartieri sono disciplinati dal Capitolo 4 del Titolo Secondo agli articoli 66-67. 5. Gli stemmi dei quartieri risultano dall'allegato 3. 6. Appartengono al Comune anche gli stemmi riprodotti nell'Allegato 3, appartenenti agli ex Comuni di Arzo, Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Meride, Rancate, Salorino e Tremona entrati a far parte del Comune di Mendrisio a seguito di aggregazione.	
--	--

Commento

Il Municipio ha voluto riformulare il cpv. 3.

ART. 9 - ATTRIBUZIONI

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Il Consiglio comunale: a) adotta i Regolamenti comunali, li modifica, li abroga o ne sospende l'applicazione, nonché approva le convenzioni ed i contratti che non sono di esclusiva competenza municipale, b) esercita la sorveglianza sull'Amministrazione comunale, c) approva il preventivo del Comune e delle sue Aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire mediante imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore d'imposta, d) adotta e modifica il Piano regolatore, e) autorizza le spese d'investimento,	1. Il Consiglio comunale: a) adotta i Regolamenti comunali, li abroga, li modifica, li abroga o ne sospende l'applicazione, nonché approva le convenzioni ed i contratti che non sono di esclusiva competenza municipale, b) invariato, c) approva il preventivo del Comune e delle sue Aziende comunali municipalizzate e il fabbisogno da coprire mediante imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore d'imposta, d) invariato, e) invariato,

f) esamina ogni anno l'amministrazione e i conti consuntivi del Comune e delle sue Aziende, nonché dei fondi speciali e dei legati di qualsiasi natura amministrati dal Municipio e delibera sulla loro approvazione, g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari, h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali, i) approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno dei beni mobili, j) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere, riservate le procedure amministrative, Città di Mendrisio Regolamento comunale della Città di Mendrisio 1.1.01 8/36 k) ... l) accorda l'attinenza comunale, m) nomina i delegati del Comune nei Consorzi giusta le norme della Legge sul consorzio dei Comuni e dei singoli statuti consortili, n) nomina con il sistema proporzionale i delegati del Comune negli altri enti di diritto pubblico o privato in cui il Comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale, o) nomina ogni 4 anni, nella seduta costitutiva, la Commissione della Gestione, le altre Commissioni permanenti, nonché le Commissioni speciali,	f) esamina ogni anno l'amministrazione e i conti consuntivi del Comune e delle sue Aziende comunali, nonché dei fondi speciali e dei legati di qualsiasi natura amministrati dal Municipio e delibera sulla loro approvazione, g) invariato, h) invariato, i) invariato, l) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative, m) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del Comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privativa,⁺ n) accorda l'attinenza comunale, o) nomina i delegati del Comune nei Consorzi giusta le norme della Legge sul consorzio dei Comuni e dei singoli statuti consortili, p) nomina a maggioranza semplice con il sistema proporzionale i delegati del Comune negli altri enti di diritto pubblico o privato di in cui il Comune è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza municipale, q) nomina ogni quattro 4 anni, nella seduta costitutiva, la Commissione della Gestione, le altre Commissioni previste dal regolamento permanenti, nonché le Commissioni speciali, r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale. gli sono espressamente conferiti da Leggi speciali, nonché quelli che non sono dalla Legge conferiti ad altro organo comunale.
---	---

⁺ Lett. abrogata con revisione della LOC del 3.2.1999

p) esercita gli attributi che gli sono espressamente conferiti da Leggi speciali, nonché quelli che non sono dalla Legge deferiti ad altro organo comunale. 2. Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia di: • spese di investimento (art. 13 lett. e LOC), fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale, • progettazione e di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC), fino ad un importo di preventivo pari agli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale, • acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC), fino ad un importo di transazione o di valore del bene pari agli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale, • intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC), fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione cantonale. Al Municipio è inoltre delegata la competenza di stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non supera l'importo massimo previsto dalla legislazione cantonale. L'importo annuo globale derivante dall'espletamento delle competenze delegate non deve superare l'importo massimo eventualmente stabilito dalla legislazione cantonale. 3. Il Consiglio comunale fissa il termine entro il quale il credito di cui al cpv. 1 lett. e) e al cpv. 1 lett. g) decade se non è utilizzato.	2. Invariato. 3. Invariato. 4. Invariato.
---	--

4. Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei comuni.	
---	--

Commento

Le lett. a, c, f, l, p, q e r di cui al cpv. 1 sono riformulate tenuto conto segnatamente della nuova denominazione delle Aziende municipalizzate, ora Aziende comunali, dell'abrogazione della LMSP e considerato il tenore dell'art. 13 LOC (cfr. circolari SEL n. 20141211-12 dell'11 dicembre 2014 e n. 20190527-6 del 27 maggio 2019).

In particolare, la lett. p prevede una modifica della procedura di elezione dei delegati comunali in seno agli enti esterni, prevedendo la nomina a maggioranza semplice, e non più una votazione in base al sistema proporzionale (cfr. circolare SEL n. 20141211-12 dell'11 dicembre 2014 e 20180627-5 del 27 giugno 2018).

La lett. q indica che le altre Commissioni non sono più quelle permanenti, bensì quelle previste dal regolamento.

Infine, si è provveduto ad inserire una nuova lett. m, la quale deriva da una modifica imperativa della LOC introdotta in seguito all'abrogazione della LMSP (cfr. circolare SEL n. 20190527-6 del 27 maggio 2019, Allegato 2).

Conseguentemente a ciò, è stata aggiornata la numerazione delle lettere di cui al cpv. 1.

ART. 14 - VERBALE

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Il Segretario comunale o in sua assenza il Vicesegretario comunale, o in caso di assenza di entrambi una persona designata dal Sindaco redige il verbale di ogni seduta che deve contenere: a) la data e l'ordine del giorno, b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo, c) la trascrizione integrale delle risoluzioni unitamente ai risultati delle votazioni con l'indicazione del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto. 2. Il contenuto del verbale secondo la lett. c) è letto e approvato alla fine di ogni trattanda.	1. Il Segretario comunale, il Vice Segretario, il Segretario verbalista o in sua assenza il Vicesegretario comunale, o in caso di assenza di entrambi o una persona designata dal Sindaco, redigono redige il verbale di ogni seduta che deve contenere: a) invariato, b) invariato, c) invariato, d) invariato. 2. Invariato. 3. Per la redazione del verbale è ammesso l'uso di mezzi tecnici di riproduzione. La registrazione sarà conservata per scopi storico-archivistici, nel rispetto della Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici.

Il verbale delle risoluzioni è firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori alla fine della seduta. 3. Per la redazione del verbale è ammesso l'uso di mezzi tecnici di riproduzione. 4. Il verbale del riassunto delle discussioni è trasmesso a tutti i Consiglieri comunali almeno sette giorni prima della seduta successiva. 5. La discussione e l'approvazione del verbale ha luogo all'inizio della seduta successiva.	4. Invariato. 5. Invariato.
--	---

Commento

Con la modifica del cpv. 1 è stato rimosso il principio di sussidiarietà in funzione dell'assenza del verbalista: pertanto, è ora possibile per il Vice Segretario, il Segretario verbalista o una persona designata dal Sindaco redigere il verbale della seduta, senza che il Segretario comunale debba ineluttabilmente essere assente.

A seguito della modifica dell'art. 7 cpv. 3 lett. c RALOC si è provveduto ad adeguare il RCom mediante l'adeguamento del cpv. 3, il quale prevede ora la facoltà di conservare le registrazioni delle sedute del Consiglio comunale per scopi storico-archivistici e nel rispetto della Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (cfr. circolare SEL n. 20200130-1 del 30 gennaio 2020).

ART. 15 - SESSIONI ORDINARIE

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Il Consiglio comunale si riunisce 2 volte all'anno in sessione ordinaria. 2. La prima sessione è convocata entro il quarto lunedì di aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente. 3. La seconda sessione è convocata entro il secondo lunedì di dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente. 4. Il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Municipio e per giustificati motivi, può prorogare di due mesi al massimo i termini del cpv. 2. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.	1. Invariato. 2. La prima sessione è convocata entro il quarto lunedì di aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del Comune e delle Aziende comunali. 3. La seconda sessione è convocata entro il secondo lunedì di dicembre e si occupa in ogni caso principalmente del preventivo dell'anno seguente del Comune e delle Aziende comunali. 4. Invariato. 5. Invariato.

5. Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del Presidente, può prorogare eccezionalmente i termini dei cpv. 3 e 4. La richiesta di proroga della seconda sessione ordinaria deve essere inoltrata entro il 30 novembre.	
--	--

Commento

I cpv. 2 e 3 sono modificati in funzione della revisione della LOC e dell'abrogazione della LMSP: al cpv. 2 è stato specificato che la prima sessione ordinaria si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente del Comune e delle Aziende comunali. Al cpv. 3 è invece ora indicato che la seconda sessione si deve in ogni caso occupare del preventivo dell'anno seguente del Comune e delle Aziende comunali.

ART. 23 - FUNZIONAMENTO E ORDINE

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal Presidente. 2. Il Municipio vi partecipa in corpore o con una sua delegazione, senza diritto di voto. I suoi membri possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio e a sostegno delle proposte municipali. 3. Il pubblico assiste in silenzio negli spazi ad esso riservati senza turbare le discussioni in alcun modo. 4. Gli organi di informazione partecipano alle sedute negli spazi a loro riservati; la facoltà di registrare e riprodurre liberamente il suono e le immagini è subordinata all'approvazione del Presidente. 5. Se un membro del Consiglio comunale o del Municipio o una persona del pubblico o degli organi di informazione tiene un contegno offensivo o scorretto, il Presidente lo ammonisce e, in caso di persistenza, lo espelle dall'aula.	1. Invariato. 2. Invariato. 3. Invariato. 4. Invariato. 5. Invariato. 6. Invariato. 7. Durante le riunioni del Consiglio comunale è vietato fumare.

6. Persistendo i disordini, il Presidente può sospendere o sciogliere la seduta; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati. 7. Durante le riunioni del Consiglio comunale è vietato fumare.	
--	--

Commento

Il cpv. 7 è stato abrogato in quanto non più attuale.

ART. 24 - MESSAGGI MUNICIPALI E RAPPORTI COMMISSIONALI

Versione attuale	Proposta di modifica
1. I messaggi del Municipio al Consiglio comunale, formulati per iscritto, devono essere trasmessi immediatamente e comunque almeno 30 giorni prima della seduta ai Consiglieri. 2. È data facoltà al Municipio di trasmettere i Messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del Consiglio comunale in formato elettronico ai consiglieri comunali che accettano tali modalità di invio; va garantita la sicurezza dei dati. 3. I rapporti scritti delle Commissioni, con le relative proposte, devono essere depositati in Cancelleria comunale ostensibili ai cittadini almeno 7 giorni prima della seduta. La Cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al Municipio e ai singoli Consiglieri comunali. 4. I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati dal Municipio prima della deliberazione del Consiglio comunale.	1. Invariato. 2. È data facoltà al Municipio di trasmettere gli atti di convocazione, i Messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del Consiglio comunale in formato elettronico ai consiglieri comunali che accettano tali modalità di invio; va garantita la sicurezza dei dati. 3. Invariato. 4. Invariato. 5. Invariato. 6. Con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio comunale può rinviare i messaggi al Municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi.

5. Il Consiglio comunale non può deliberare su trattande non comprese nell'ordine del giorno e che non hanno formato oggetto di esame e di preavviso da parte di una sua Commissione, se non è dichiarata l'urgenza da almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri. L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni.	
--	--

Commento

Mediante la modifica del cpv. 2 è data facoltà al Municipio di trasmettere in formato elettronico ai consiglieri comunali che lo accettano non solo i Messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del Consiglio comunale, bensì anche gli atti di convocazione (cfr. artt. 57 LOC e 11a cpv. 1 RALOC; circolare SEL n. 20190418-5 del 18 aprile 2019).

L'introduzione del nuovo cpv. 6 consente al Consiglio comunale di rinviare i messaggi al Municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi, a condizione che la deliberazione sia stata adottata a maggioranza semplice. L'articolo è così stato allineato ai contenuti dell'art. 57 LOC.

ART. 28 - DISCIPLINA

Versione attuale	Proposta di modifica
1. L'oratore che manca di rispetto alla dignità del Consesso, che si scosta dal Regolamento e dalla LOC viene ammonito dal Presidente. 2. In caso di persistenza il Presidente lo richiama all'ordine facendone annotazione a verbale. 3. Il Presidente richiama l'oratore che si scosta manifestamente dall'oggetto in discussione. Se dopo 2 richiami l'oratore continua a divagare, il Presidente ha la facoltà di togliergli la parola.	1. Il Presidente ammonisce il Consigliere comunale o il Municipale che manca di rispetto alla dignità del Consesso o che viola il Regolamento comunale. Il secondo richiamo è annotato a verbale. L'oratore che manca di rispetto alla dignità del Consesso, che si scosta dal Regolamento e dalla LOC viene ammonito dal Presidente. 2. In caso di persistenza il Presidente lo richiama all'ordine facendone annotazione a verbale. 2. Il Presidente richiama l'oratore prolisso o che si scosta manifestamente dall'oggetto in discussione. Se dopo 2 richiami l'oratore continua a divagare, il Presidente ha la facoltà di togliergli la parola.

Commento

Il cpv. 1 è stato riformulato, assorbendo anche quanto indicato al cpv. 2. Quest'ultimo è quindi stato abrogato per evitare una ridondanza.

Il nuovo cpv. 2, precedentemente indicato come cpv. 3, permette al Presidente di richiamare non soltanto l'oratore che si scosta manifestamente dall'oggetto in discussione, ma anche colui che è verboso.

ART. 29 - CONCLUSIONE

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Chiusa la discussione, il Presidente sottopone al Consiglio comunale l'ordine in cui i punti in questione saranno messi in votazione. 2. È possibile interporre immediato reclamo contro l'ordine di votazione proposto dal Presidente: in questo caso decide il Consiglio comunale a maggioranza semplice.	1. Invariato. 2. Le proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno, anche quelle formulate in seduta da parte dei Consiglieri comunali, devono essere formalizzate per iscritto e consegnate al Presidente prima della votazione. 3. Invariato.

Commento

È stato introdotto un nuovo cpv. 2 che prevede la necessità, per le proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno, di essere formalizzate per iscritto e consegnate al Presidente prima della votazione.

L'articolo è stato quindi allineato a quanto previsto agli artt. 38 e 59 LOC, introducendo il principio per il quale le proposte di emendamento ai messaggi municipali dovranno essere presentati in tutti i casi per iscritto:

- In un rapporto commissionale;
- La formulazione per iscritto – con consegna della stessa al Presidente del Consiglio comunale – dovrà essere rispettata anche quando le proposte di modifica sono presentate e formalizzate direttamente dai consiglieri o dai cittadini in seduta.

Conseguentemente, quanto finora espresso al cpv. 2 è stato spostato al cpv. 3.

ART. 30 - SVOLGIMENTO DELLA VOTAZIONE

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Chiusa la discussione il Presidente mette in votazione avantutto le proposte di sospensione. 2. Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via, via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. 3. Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti. 4. Per la procedura di approvazione delle proposte di modifica fanno stato i relativi disposti della LOC e del RALOC. 5. L'approvazione di Regolamenti, convenzioni o contratti, deve avvenire mediante voto sul complesso. Il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.	1. Chiusa la discussione il Presidente mette in votazione avantutto le proposte di sospensione. 2. Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via, via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità di voti decide la sorte. 3. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. In sede di adozione o modifica di regolamenti comunali, convenzioni, statuti consortili e mandati di prestazioni, la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso. 4. Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti. 4. Le proposte aventi carattere sostanziale, se contenute in un rapporto commissionale e se sono condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante; negli altri casi sono rinviate al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi dalla seduta. È riservato l'art. 177 cpv. 3 LOC, relativo al moltiplicatore d'imposta. Le proposte aventi carattere marginale sono decise seduta stante. Per la procedura di approvazione delle proposte di modifica fanno stato i relativi disposti della LOC e del RALOC. 5. Invariato.

Commento

Le modifiche dei cpv. 2, 3 e 4 concernono la procedura delle votazioni eventuali e sono state introdotte a seguito del cambiamento dell'art. 9 cpv. 3 RALOC (cfr. circolare SEL n. 20190418-5 del 18 aprile 2019).

La circolare n. 20190418-5 della SEL del 18 aprile 2019 indica invero l'introduzione di una semplificazione nell'iter di ratifica di regolamenti comunali, convenzioni, mandati e statuti, quando si è in presenza di controproposte (altrimenti dette emendamenti, proposte alternative o proposte di modifica) su singoli articoli rispetto alla proposta del Messaggio municipale. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi andrà messa in votazione finale.

Al cpv. 2 è quindi previsto che, in caso di parità di voti, decide la sorte.

Il nuovo cpv. 4 precisa che unicamente le proposte aventi carattere sostanziale, se contenute in un rapporto commissionale e se sono condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante; le altre devono per contro essere rinviate al Municipio affinché licenzi un Messaggio in merito entro il termine di sei mesi dalla seduta.

A tale capoverso è inoltre prevista la riserva dell'art. 177 cpv. 3 LOC, inerente il moltiplicatore d'imposta. Infine, è indicato che le proposte aventi un carattere marginale saranno decise seduta stante.

ART. 31 - MODO DI VOTAZIONE

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine di competenza del Consiglio comunale, avvengono, di regola, per alzata di mano; se richiesta sarà eseguita la controprova. 2. Si procederà per appello nominale o per voto segreto se così sarà deciso, prima della votazione, dalla maggioranza semplice dei votanti.	1. Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine di competenza del Consiglio comunale, avvengono, di regola, in modo manifesto; va eseguita la controprova; sono riservati i capoversi seguenti e leggi speciali. per alzata di mano; se richiesta sarà eseguita la controprova. 2. Si procederà per appello nominale o per voto segreto se così sarà deciso, prima della votazione, dalla maggioranza semplice dei votanti. 3. Per le nomine giusta l'art. 9 cpv. 1 lett. o) e p) si procede per voto segreto, giusta le modalità previste all'art. 31a, se il numero di candidati eccede quello delle cariche.

Commento

La nuova formulazione del cpv. 1 concerne l'adeguamento del modo di votazione, il quale è ora possibile non soltanto con la tradizionale alzata di mano, ma pure con qualsiasi altro sistema di manifestazione adeguato, ad esempio in caso di introduzione del sistema elettronico. La terminologia "in modo manifesto" è già impiegata a livello cantonale (cfr. Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, LGC). In ogni caso, dovrà essere eseguita la controprova, mentre rimangono riservati i cpv. 2 e 3, nonché le leggi speciali.

Considerato quanto sopra, tale adeguamento non si trova pertanto in conflitto con l'attuale denominazione "per alzata di mano" presente all'art. 60 cpv. 1 LOC (cfr. circolare SEL n. 20180627-5 del 27 giugno 2018).

Il cpv. 3 è stato rivisto a seguito del nuovo art. 60 cpv. 4 LOC, in quanto costituisce una modifica imperativa (cfr. circolare SEL n. 20180627-5 del 27 giugno 2018).

ART. 31A - MODALITÀ PER IL VOTO SEGRETO NELLE ELEZIONI DEI DELEGATI NEGLI ALTRI ENTI

Versione attuale	Proposta di modifica
--	1. I membri del Legislativo presenti ricevono una scheda con indicazione dell'elezione, del numero dei candidati da eleggere, dei voti da attribuire corrispondenti al numero di candidati da eleggere, del nome dei candidati. Essi depongono la scheda nell'urna. 2. Il numero delle schede distribuite e quello delle schede rientrate è annunciato dal Presidente alla chiusura dello scrutinio. Se il numero delle schede rientrate supera quello delle distribuite, lo scrutinio è dichiarato nullo e va ripetuto. 3. La scheda che reca suffragi per un numero di candidati inferiore a quello dei candidati da eleggere è valida. 4. Sono nulle le schede che: a) non sono ufficiali o sono illeggibili; b) portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all'elezione; c) recano più suffragi per lo stesso candidato;

	d) recano suffragio per una persona che non è tra i candidati; e) recano suffragi per un numero di candidati superiore al numero da eleggere. 5. I nominativi dei candidati proposti vanno di regola comunicati almeno tre giorni prima alla Cancelleria comunale.
--	---

Commento

Si è provveduto ad inserire un nuovo art. 31a al fine di regolamentare le modalità del voto segreto nelle elezioni dei delegati comunali in seno agli enti esterni, a seguito della nuova procedura introdotta mediante modifica segnatamente dell'art. 9a RALOC (cfr. circolare SEL n. 20180627-5 del 27 giugno 2018 e n. 20190418-5 del 18 aprile 2019).

ART. 32 - QUOZIENTE DI VOTO

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno 1/3 dei membri del Consiglio comunale. 2. I Consiglieri esclusi dal voto per collisione di interessi secondo quanto disposto dall'art. 25 non sono computati nel numero dei presenti. 3. Gli oggetti di cui alle lettere d, e, g, h, i, l, dell'art. 9, devono ottenere il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale. 4. In caso di parità nelle votazioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.	1. Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno 1/3 dei membri del Consiglio comunale. Sono riservati i capoversi seguenti. 2. I Consiglieri esclusi dal voto per collisione di interessi secondo quanto disposto dall'art. 25 non sono computati nel numero dei presenti. 3. Gli oggetti di cui alle lettere d, e, g, h, i, l e m, dell'art. 9, devono ottenere il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale. Lo stesso vale per quelli di cui agli artt. 192a e 193f LOC. 4. In caso di parità nelle votazioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta. 5. Sull'oggetto dell'art. 9 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).

	6. Le elezioni dei delegati ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. p) avvengono secondo il sistema della maggioranza assoluta al primo turno. La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello delle schede valide e computabili. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta, ha luogo un secondo turno col sistema della maggioranza relativa. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computabili. Le astensioni, o in caso di scrutinio segreto le schede bianche e le schede nulle, non sono in alcun caso computate. Se vi è parità di voti, si procede immediatamente con un ulteriore scrutinio. In caso di nuova parità il Presidente procede al sorteggio.
--	---

Commento

Al cpv. 1 è stata introdotta una riserva in favore degli altri capoversi, mentre al cpv. 3 sono stati aggiunti dei rinvii al nuovo art. 9 lett. m, nonché agli artt. 192a e 193f LOC (cfr. circolare SEL n. 20190527-6 del 27 maggio 2019).

Si è provveduto ad inserire due nuovi capoversi, indicati come cpv. 5 e 6, per regolamentare il quoziente di voto nella procedura di elezione dei delegati negli altri enti a seguito della modifica imperativa dell'art. 61 LOC (cfr. circolare SEL n. 20180627-5 del 27 giugno 2018). In considerazione di quanto sopra, l'allegato A della circolare SEL n. 20180627-5 del 27 giugno 2018 prevede invece che la designazione dei delegati avverrà se necessario su due turni (cfr. art. 31a LOC):

- Primo turno di elezione a maggioranza assoluta: in un primo turno di elezione sono eletti i candidati che raccolgono almeno la maggioranza assoluta. Se tutti i candidati da eleggere raggiungono al primo turno tale maggioranza, la procedura è conclusa.
- Secondo turno di elezione a maggioranza dei voti: per i candidati che non hanno raggiunto la maggioranza assoluta (e se vi sono ancora candidati da eleggere) si procede con un secondo turno, durante il quale verranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

ART. 35 - INTERPELLANZA

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Ogni Consigliere può interpellare in forma scritta il Municipio su oggetti di interesse comunale. Se richiesto, il Presidente legge, o fa leggere, al Consiglio comunale il testo dell'interpellanza e accorda la facoltà al proponente di svilupparla ulteriormente in forma orale. 2. Il Municipio, di regola, risponde immediatamente. Se l'interpellanza è presentata almeno 7 giorni prima della seduta, è tenuto a rispondere nella seduta stessa. 3. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del Municipale. È ammessa una discussione generale se il Consiglio lo decide. 4. Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.	1. Invariato. 2. Invariato. 3. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del Municipale. È ammessa una discussione generale se il Consiglio comunale lo decide. 4. Invariato.

Commento

Al cpv. 3 è stato specificato che il Consiglio al quale si fa riferimento è il Consiglio comunale.

ART. 36 - MOZIONE

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Ogni Consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo. 2. La mozione deve essere demandata dal Consiglio comunale ad una Commissione permanente o speciale, da designarsi o nominarsi seduta stante, e trasmessa contemporaneamente al Municipio. Quest'ultimo, se l'oggetto proposto è chiaramente di sua stretta competenza, la tratterà come un'interpellanza, rispondendo alla successiva seduta del Consiglio comunale. 3. Se la mozione è demandata ad una Commissione speciale, il mozionante o uno di essi in caso di più firmatari ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito. 4. Entro sei mesi dalla data di presentazione della mozione il Municipio ha la facoltà: a) di allestire un preavviso scritto oppure, b) un messaggio a sostegno della proposta. 5. Il Municipio se non intende esprimere un preavviso oppure proporre un messaggio, deve fare una dichiarazione in tale senso entro il termine di tre mesi. Esso è pure tenuto a collaborare in ogni fase della procedura fornendo la necessaria documentazione e assistenza. 6. La Commissione deve presentare il suo rapporto al Consiglio comunale e al Municipio entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al cpv. 4. 7. Il Municipio deve esprimersi entro due mesi in forma scritta sulle conclusioni della Commissione e mettere l'oggetto all'ordine del giorno per la prossima seduta del Consiglio comunale.	1. Ogni Consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo. 2. Esse devono essere immediatamente demandate per esame a una Commissione permanente o speciale, ritenuto l'obbligo del Municipio di allestire: a) un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese; b) un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi; se il Municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine. La mozione deve essere demandata dal Consiglio comunale ad una Commissione permanente o speciale, da designarsi o nominarsi seduta stante, e trasmessa contemporaneamente al Municipio. Quest'ultimo, se l'oggetto proposto è chiaramente di sua stretta competenza, la tratterà come un'interpellanza, rispondendo alla successiva seduta del Consiglio comunale. 3. Se la mozione è demandata ad una Commissione speciale, il mozionante o uno di essi in caso di più firmatari ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito. 4. Il Municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la Commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza. Entro sei mesi dalla data di presentazione della mozione il Municipio ha la facoltà:

	a) di allestire un preavviso scritto oppure, b) un messaggio a sostegno della proposta. 5. Il rapporto della Commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2. Il Municipio se non intende esprimere un preavviso oppure proporre un messaggio, deve fare una dichiarazione in tale senso entro il termine di tre mesi. Esso è pure tenuto a collaborare in ogni fase della procedura fornendo la necessaria documentazione e assistenza. 6. Il Municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della Commissione entro due mesi. La Commissione deve presentare il suo rapporto al Consiglio comunale e al Municipio entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al cpv. 4. 7. Le mozioni, i cui firmatari non sono più membri del Consiglio comunale, sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri Consiglieri. L'Amministrazione comunale, ad inizio legislatura, comunica ai Consiglieri comunali le mozioni anzidette chiedendo quali di queste vengono riprese da Consiglieri in carica. In caso di mancata comunicazione di ripresa entro la fine dell'anno di insediamento, le mozioni in questione vengono stralciate d'ufficio. L'Amministrazione comunale informa in seguito il Consiglio comunale dell'avenuto stralcio. Il Municipio deve esprimersi entro due mesi in forma scritta sulle conclusioni della Commissione e mettere l'oggetto all'ordine del giorno per la prossima seduta del Consiglio comunale.
--	---

Commento

L'art. 36 è stato integralmente revisionato in funzione della nuova procedura di trattazione delle mozioni, entrata in vigore il 1° luglio 2019. Pertanto, la procedura delle mozioni cambierà come segue (cfr. circolare SEL n. 20190618-8 del 18 giugno 2019):

- A partire dal momento dell'assegnazione della mozione alla Commissione preposta da parte del Consiglio comunale in seduta plenaria, il Municipio avrà un mese di tempo per esprimere un suo preavviso scritto sulla proponibilità della mozione. Sarà questa la sede in cui il Municipio dovrà rendere note le sue valutazioni e conclusioni sulla ricevibilità "tecnica" della mozione.
- Sempre a partire dall'assegnazione della mozione alla Commissione, il Municipio avrà invece quattro mesi di tempo per esprimersi nel merito, vale a dire sui contenuti veri e propri della mozione. Il Municipio esporrà in questo preavviso le sue valutazioni d'opportunità, concludendo nel senso di suggerire al Legislativo l'accettazione o meno della mozione.
Se il Municipio non intende esprimersi sul contenuto deve comunicarlo entro lo stesso termine di quattro mesi.
La procedura seguirà poi il suo corso secondo l'iter odierno.
- Il nuovo art. 67 cpv. 2 LOC non menziona più la possibilità di licenziare un messaggio che attua (totalmente o in parte) la proposta della mozione. Ciò non intacca però minimamente le prerogative del Municipio, che può sempre licenziare un messaggio in tal senso.
In presenza di un messaggio municipale, il mozionante può decidere di ritirare la propria mozione fino alla votazione sulla stessa oppure di mantenerla; in quest'ultimo caso la procedura di trattazione della mozione rimane aperta e segue il suo corso.

Per quanto concerne la questione delle mozioni inevase, i cui firmatari non siedono più in Consiglio comunale, il nuovo art. 36 cpv. 7 propone una regolamentazione simile a quella prevista a livello cantonale e contenuta nella Legge sui rapporti tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato (LGC, RL 171.100; cfr. in particolare l'art. 110 LGC, il quale prevede che le iniziative e le mozioni i cui firmatari non sono più membri del Gran Consiglio sono stralciate, salvo che esse siano riprese da altri deputati. I Servizi del Gran Consiglio informano il Gran Consiglio dell'avvenuto stralcio).

ART. 37 - COMMISSIONI

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Il Consiglio comunale nomina, ogni 4 anni, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti Commissioni permanenti: a) Commissione della Gestione, b) Commissione delle Opere Pubbliche, c) Commissione delle Petizioni, d) Commissione della Pianificazione. 2. È pure facoltà del Consiglio comunale di nominare, in ogni tempo, Commissioni speciali per l'esame di determinati oggetti.	1. Il Consiglio comunale nomina, ogni 4 anni, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti Commissioni permanenti: a) invariato, b) invariato, c) invariato, d) invariato. 2. Invariato.

Commento

Il nuovo cpv. 1 non prevede più il periodo temporale di quattro anni, poiché ridondante.

ART. 39 - ESCLUSIONE

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Non possono far parte della Commissione della Gestione: a) i congiunti nei gradi seguenti: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri, generi o nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati, partner registrato e convivente di fatto. b) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del Municipio, i Supplenti municipali o il Segretario comunale. 2. Coloro che rivestivano la carica di Municipale o Supplente nell'anno precedente possono far parte della Commissione della Gestione, senza tuttavia partecipare alle deliberazioni sulla gestione del periodo in cui erano in carica. 3. La carica di membro o supplente della Commissione della Gestione è obbligatoria.	1. Non possono far parte della Commissione della Gestione: a) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, generi o nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati, partner registrato e convivente di fatto. b) invariato. 2. Invariato. 3. La carica di membro e supplente della Commissione della Gestione è obbligatoria.

Commento

Il cpv. 1 lett. a non ha subito modifiche di contenuto, bensì unicamente una riformulazione, allineandosi all'art. 182 LOC.

ART. 43 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

Versione attuale	Proposta di modifica
1. L'esame della gestione è affidata alla Commissione della Gestione. 2. A tale scopo le è conferita la facoltà di esame degli atti dell'Amministrazione comunale, i verbali e gli archivi. 3. La Commissione della Gestione si pronuncia: a) sul preventivo,	1. Il controllo e l'esame della gestione è affidata alla Commissione della Gestione con le facoltà e obblighi di cui agli art. 179 e segg. LOC. 2. A tale scopo le è conferita la facoltà di esame degli atti dell'Amministrazione comunale, i verbali e gli archivi. 3. La Commissione della Gestione si pronuncia:

b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale in virtù dell'art. 9, quando l'esame non rientra nella competenza esclusiva di un'altra Commissione. In quest'ultimo caso la Commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari, c) sul consuntivo.	a) sul preventivo, b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale in virtù dell'art. 9, quando l'esame non rientra nella competenza esclusiva di un'altra Commissione. In quest'ultimo caso la Commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari, dandone informazione al Municipio e al Presidente del Consiglio comunale entro 7 giorni dalla ricezione dei messaggi. Trascorso detto termine si ritiene la facoltà non sollecitata. c) sul consuntivo.
---	---

Commento

Il cpv. 1 finora in vigore prevede che l'esame della gestione sia affidata alla Commissione della Gestione, mentre la proposta di modifica specifica che a quest'ultima deve essere affidato anche il controllo della gestione. È inoltre stato aggiunto l'espresso rinvio agli artt. 179 e segg. LOC con conseguente allineamento.

Al cpv. 3 lett. b è stato aggiunto il termine per la Commissione (sette giorni dalla ricezione del messaggio) di darne informazione al Municipio e al Presidente del Consiglio comunale. Tale modifica corrisponde ad un allineamento all'art. 10 RALOC.

ART. 47 - DESIGNAZIONE DELLA COMMISSIONE

Versione attuale	Proposta di modifica
Il Municipio designa in modo definitivo la o le Commissioni a cui sottoporre, per preavviso, il Messaggio e le proposte municipali, avuto riguardo dell'art. 172 LOC e dei disposti precedenti.	Il Municipio designa in modo definitivo la o le Commissioni a cui sottoporre, per preavviso, il Messaggio e le proposte municipali, avuto riguardo dell'art. 172 181 LOC e dei disposti precedenti.

Commento

Il rinvio al disposto di legge contenuto nella LOC è stato aggiornato: si tratta ora dell'art. 181 LOC.

ART. 53 - ATTRIBUZIONI

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Il Municipio: a) dirige l'Amministrazione comunale e adotta tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del Comune, comprese le procedure amministrative, b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea e del Consiglio comunale, c) informa il Consiglio comunale sulle decisioni prese quando ne è interpellato, d) svolge le mansioni conferitegli dalle Leggi, dai decreti, dai Regolamenti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dai Regolamenti comunali, e) tiene e aggiorna, nelle forme previste dalle Leggi e dai Regolamenti, i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese come pure gli altri registri e gestisce l'archivio comunale, f) istituisce il servizio comunale per la protezione dei dati personali, g) rilascia i certificati previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, h) esercita le funzioni di polizia locale: - il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, come la repressione delle azioni manifestamente illegali e le misure dettate dallo stato di necessità; - la tutela della pubblica salute ed igiene; - le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinarne l'uso accresciuto o esclusivo;	1. Il Municipio riservate le competenze delegate all'Amministrazione comunale: a) pianifica l'attività del Comune, dirige l'Amministrazione comunale e prende adotta tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del Comune, comprese le procedure amministrative, b) invariato, c) informa sulle decisioni prese il Consiglio comunale sulle decisioni prese quando ne è interpellato, d) svolge le mansioni conferitegli dalle Leggi, dai decreti, dai Regolamenti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dal Regolamento comunale dai Regolamenti comunali, e) invariato, f) invariato, g) invariato, h) invariato, i) invariato, j) invariato, k) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi, al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute, l) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali, all'accensione ed al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del Comune, provvede a contrarre i prestiti necessari a sopperire al fabbisogno di liquidità non coperto dall'autofinanziamento, nonché al rinnovo degli stessi,

- le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale riservate le norme della legislazione federale e cantonale; - le funzioni di polizia che la legislazione federale e cantonale delegano al Municipio, i) vigila e coopera con il Cantone al buon andamento delle scuole dell'infanzia ed elementari, j) allestisce ogni anno il preventivo ed il consuntivo secondo le norme previste dalla Legge, k) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi, l) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, all'impiego dei capitali; provvede a contrarre i prestiti necessari a sopperire al fabbisogno di liquidità non coperto dall'autofinanziamento, nonché al rinnovo degli stessi, m) fa eseguire i Regolamenti comunali, n) assume i dipendenti comunali secondo le modalità previste dallo speciale Regolamento, o) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, p) preavvisa al Consiglio comunale tutte le questioni di competenza dello stesso, q) amministra le Aziende municipalizzate, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura appartenenti al Comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi, r) adotta il sigillo comunale, s) propone e nomina i delegati del Comune negli enti di diritto privato in cui esso fa parte,	m) invariato, n) invariato, o) invariato, p) invariato, q) amministra le Aziende comunali municipalizzate, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura appartenenti al Comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi, r) invariato, s) invariato, t) invariato, u) tiene uno o più conti correnti mediante i quali effettuare i pagamenti e le riscossioni di cui alle lettere k) e l) 2. Invariato. 3. Invariato. 4. Invariato. 5. Invariato. 6. Invariato. 7. Il Municipio informa la popolazione sui temi comunali di particolare interesse.
---	---

t) tutela gli interessi del Comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali e amministrative, informando il Consiglio comunale. 2. Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 e 4. 3. Il Municipio è autorizzato a delegare al Segretario comunale, ai servizi dell'Amministrazione, alla Commissione amministratrice delle Aziende, competenze decisionali amministrative che la Legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente. 4. Il Municipio è autorizzato a delegare alla Direzione delle Aziende comunali le competenze decisionali in materia di acquisto di energia. Importo, limiti e modalità saranno fissati tramite ordinanza. 5. Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli. 6. Contro le decisioni dei servizi dell'Amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio conformemente all'art. 127 del Regolamento entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione. Di questa facoltà deve essere fatta esplicita menzione in calce ad ogni decisione delegata.	
---	--

Commento

Al cpv. 1 è stato specificato che quanto elencato dalla lett. a alla nuova lett. u sono delle mansioni attribuite al Municipio, salvo per quanto concerne le competenze delegate all'Amministrazione comunale.

Nello specifico, le lett. a, c, d, l e q sono state riformulate, mentre alla lett. k è stato chiarito che l'esazione delle imposte può essere attuata al più tardi entro il secondo anno in cui le stesse sono scadute. Infine, mediante la nuova lett. u il Municipio ha ora la possibilità di tenere uno o più conti correnti mediante i quali è possibile effettuare i pagamenti e le riscossioni di cui alle revisionate lett. k e l.

Mediante l'inserimento di un nuovo cpv. 7, è stato esplicitato il compito, sempre del Municipio, di informare la popolazione sui temi comunali di particolare interesse.

Tali modifiche corrispondono ad un allineamento con quanto indicato agli artt. 106 e 110 LOC.

ART. 64 - COMMISSIONI E DELEGAZIONI OBBLIGATORIE

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Il Municipio nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni previste dalla Legge: a) Commissione scolastica, b) Delegazione tributaria. 2. Di ogni Commissione o Delegazione, fatto salvo quanto previsto da Leggi speciali, dovrà far parte almeno un Municipale, di regola, in qualità di Presidente. 3. Le Commissioni e Delegazioni di cui al cpv. 1 hanno le attribuzioni e i compiti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti disciplinanti le rispettive materie.	1. Il Municipio nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni previste dalla Legge: a) Autorità Regionale di Protezione, b) Commissione scolastica, c) Delegazione tributaria. 2. Il numero dei membri è fissato dal Municipio qualora non sia previsto da leggi speciali. 3. Invariato. 4. Invariato.

Commento

Si è voluto inserire in quest'occasione anche l'Autorità Regionale di Protezione a nomina municipale.

Con l'introduzione di un nuovo cpv. 2 si specifica che il numero dei membri delle Commissioni e Delegazioni nominate dal Municipio è anch'esso fissato dall'Esecutivo nel caso in cui ciò non sia previsto da leggi speciali.

Quanto indicato al cpv. 2 è invece stato trasferito al cpv. 3, mentre quanto precedentemente espresso al cpv. 3 si trova ora al cpv. 4.

ART. 65 - COMMISSIONI E DELEGAZIONI FACOLTATIVE

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Il Municipio può nominare le seguenti altre Commissioni definendo nel contempo le relative competenze: a) Commissione per il personale,	1. Il Municipio può nominare le seguenti altre Commissioni definendo nel contempo le relative competenze: a) invariato, b) invariato, c) invariato,

b) Commissione protezione e valorizzazione nuclei storici e zone semi-pedonali, c) Commissione sport e tempo libero, d) Commissione naturalizzazioni, e) Commissione cultura e Musei, f) Commissione edilizia pubblica e privata, g) Commissione Piano regolatore, h) Commissione amministratrice Aziende Industriali, i) Commissione di vigilanza per la protezione dei dati personali, j) Commissione giovani, k) Commissione energia e ambiente. 2. Il Municipio nomina inoltre i periti comunali per gli immobili. Parimenti vengono nominati i delegati agli inventari di successione, i delegati in seno alla Commissione amministratrice Cassa pensioni per il personale del Comune. 3. Il Municipio potrà nominare ogni altra Commissione che si rendesse opportuna o necessaria per lo studio di particolari problemi. 4. Anche per queste Commissioni vale la norma stabilita dall'art. 64 cpv. 2.	d) invariato, e) invariato, f) invariato, g) invariato, h) Commissione amministratrice Aziende Industriali, i) invariato, j) invariato, k) invariato. 2. Invariato. 3. Invariato. 4. Anche per queste Commissioni vale la norma stabilita dall'art. 64 cpv. 2 e 3.
--	--

Commento

Con la revisione del Regolamento dell'Azienda comunale (AIM) è stata abrogata la possibilità per il Municipio di nominare la Commissione amministratrice Aziende Industriali di cui alla lett. h finora in vigore. Tale modifica corrisponde ad un adeguamento dei due regolamenti.

In seguito alla nuova numerazione dei capoversi dell'art. 64, anche l'art. 65 cpv. 4 è stato revisionato: il rinvio previsto si riferisce ora ai nuovi cpv. 2 e 3.

ART. 70 - INFORMAZIONE

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Il Municipio informa la popolazione, il Legislativo e gli organi d'informazione su questioni di interesse generale, in particolare in settori dove il Comune esercita specifiche competenze, riservato il principio di discrezione di cui all'art. 56 del presente Regolamento. È riservata la Legge sulla trasparenza e l'informazione dello Stato del 15 marzo 2011. 2. Il Municipio provvede alla posa di albi comunali.	1. Invariato. 2. Invariato. 3. Il Municipio inoltre gestisce il sito internet www.mendrisio.ch, lo tiene costantemente aggiornato e provvede al dialogo con la popolazione.

Commento

Mediante l'aggiunta di un nuovo cpv. 3, è stato introdotto l'obbligo per il Municipio di gestire e tenere regolarmente aggiornato il sito internet della Città www.mendrisio.ch. Ciò permetterà un maggior dialogo e la corretta informazione della popolazione, in conformità con le nuove tecnologie e i mezzi di comunicazione odierni.

ART. 74 - OGGETTI, LANCIO

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Mediante iniziativa popolare possono essere formulate proposte sugli oggetti di cui alle lettere a, d, e, g, h, i dell'art. 9 come pure nei casi stabiliti da Leggi speciali. 2. I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la Cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all'albo. I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali ed a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro 8 giorni dalle deliberazioni del Consiglio comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro novanta giorni dal deposito dell'iniziativa alla Cancelleria comunale.	1. Mediante iniziativa popolare possono essere formulate proposte sugli oggetti di cui alle lettere a, d, e, g, h, i e m dell'art. 9 e agli articoli 192 a e 193 f LOC, come pure nei casi stabiliti da Leggi speciali. 2. Invariato. 3. Invariato. 4. Invariato. 5. Invariato. 6. Invariato. 7. Invariato.

3. La domanda deve essere presentata per iscritto al Municipio e deve essere firmata da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3'000 cittadini. 4. Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento del deposito del testo da parte dei promotori, esclusi i cittadini all'estero. 5. Entro un mese dalla presentazione, il Municipio deve esaminare se la domanda è regolare e ricevibile e pubblicare agli albi comunali la sua decisione. 6. Riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, il Municipio la sottopone al Consiglio comunale entro un termine di 60 giorni dalla pubblicazione della decisione agli albi, accompagnandola eventualmente da un controprogetto. 7. Se si tratta di normativa legislativa, l'iniziativa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.	
---	--

Commento

Al cpv. 1 sono stati aggiunti i rinvii al nuovo art. 9 lett. m, nonché agli artt. 192a e 193f LOC, in conformità con quanto previsto in particolare dalla circolare SEL n. 20190527-6 del 27 maggio 2019.

ART. 75 - CONTROPROGETTO E VOTAZIONE

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Il Consiglio comunale decide sulla domanda di iniziativa entro 4 mesi dalla pubblicazione agli albi della decisione municipale di proponibilità, previo esame e preavviso di una sua Commissione. Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.	1. Il Consiglio comunale decide previo esame e preavviso di una sua Commissione, sulla domanda di iniziativa entro 4 mesi dalla pubblicazione agli albi della decisione municipale di regolarità e ricevibilità della domanda d'iniziativa. di proponibilità, previo esame e preavviso di una sua Commissione. Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.

2. Se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa, questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale. 3. Il Consiglio comunale può proporre un controprogetto. 4. Il Municipio può, in ogni caso, presentare le sue osservazioni scritte sull'iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del Consiglio comunale.	2. Invariato. 3. Il Consiglio comunale può opporre proporre un suo controprogetto. 4. Invariato.
--	--

Commento

L'articolo è stato allineato alla normativa superiore (art. 77 LOC).

ART. 77 - OGGETTI, LANCIO

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lettere a, d, e, g, h, i dell'art. 9, come pure nei casi stabiliti da Leggi speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3'000 cittadini. 2. Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento della pubblicazione della risoluzione all'albo comunale, esclusi i cittadini all'estero. 3. La domanda di referendum dev'essere presentata per iscritto al Municipio entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all'albo comunale e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto. 4. Entro un mese della presentazione il Municipio esamina la regolarità e ricevibilità della domanda e pubblica la sua decisione all'albo comunale.	1. Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lettere a, d, e, g, h, i e m dell'art. 9, e agli articoli 192 a e 193 f LOC come pure nei casi stabiliti da Leggi speciali, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3'000 cittadini. 2. Invariato. 3. Invariato. 4. Invariato. 5. Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, il Municipio sottopone la risoluzione alla votazione popolare al più tardi entro cinque mesi, non prima di un mese né più tardi di 4 mesi dalla pubblicazione della decisione all'albo comunale.

5. Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, il Municipio sottopone la risoluzione alla votazione popolare, non prima di un mese né più tardi di 4 mesi dalla pubblicazione della decisione all'albo comunale.	
--	--

Commento

L'art. 77 è stato rivisto a seguito di quanto indicato dalla circolare SEL n. 20190527-6 del 27 maggio 2019. Di conseguenza, come nel caso dell'art. 74, al cpv. 1 sono stati aggiunti i rinvii al nuovo art. 9 lett. m, nonché agli artt. 192a e 193f LOC.

L'articolo è stato conformato all'art. 75 LOC.

ART. 77A - NORME SUSSIDIARIE

Versione attuale	Proposta di modifica
--	Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni, sono applicabili per analogia le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Commento

L'art. 77a è interamente nuovo, in quanto la versione finora in vigore del RCom non prevede una norma simile. Mediante l'introduzione di questo disposto di legge è ora previsto un rimando alla Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEPD, RL 150.100), la quale è quindi applicabile per analogia nel caso di una presentazione di una domanda di iniziativa e di referendum, raccolta, deposito e controllo delle firme, come pure in caso di votazioni.

ART. 79 - NOMINA E RAPPORTO D'IMPIEGO

Versione attuale	Proposta di modifica
La nomina e il rapporto d'impiego dei dipendenti del Comune e delle sue Aziende municipalizzate è disciplinato dallo speciale Regolamento organico.	La nomina e il rapporto d'impiego dei dipendenti del Comune e delle sue Aziende comunali municipalizzate è disciplinato dallo speciale Regolamento organico.

Commento

Il termine indicante le "Aziende municipalizzate" è stato rettificato in "Aziende comunali" (cfr. circolare SEL n. 20190527-6 del 27 maggio 2019).

ART. 82 - ATTRIBUZIONI PARTICOLARI

Versione attuale	Proposta di modifica
In particolare il Segretario: a) firma col Sindaco o con chi ne fa le veci gli atti del Comune e, da solo, gli estratti e le copie per il cui rilascio egli è stato autorizzato dal Municipio. Sono riservate le competenze delegate, b) redige il verbale del Consiglio comunale e del Municipio, c) è responsabile della corretta gestione dell'archivio amministrativo e dell'archivio storico del Comune in base alla Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici. d) esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC, e) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso.	In particolare il Segretario: a) invariato, b) invariato, c) invariato, d) invariato, e) invariato, f) ha facoltà di delegare ad un sostituto la redazione del verbale delle sedute di Municipio e del Consiglio comunale.

Commento

L'introduzione della nuova lett. f attribuisce al Segretario comunale la facoltà di delegare ad un sostituto la redazione del verbale delle sedute di Municipio e del Consiglio comunale, come d'altronde indicato al modificato art. 14 cpv. 1.

ART. 85 - EMOLUMENTI DEL SINDACO E DEI MUNICIPALI

Versione attuale	Proposta di modifica
1. I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari: a) il Sindaco: Fr. 36'000.-- all'anno, b) il Vicesindaco: Fr. 27'000.-- all'anno, c) i Municipali: Fr. 24'000.-- all'anno, d) ogni Supplente municipale: Fr. 50.-- per seduta. 2. Gli onorari del Sindaco e dei Municipali sono adeguati al rincaro secondo i criteri stabiliti per i dipendenti comunali (indice 30.11.2004 104.4, base maggio 2000 = 100).	1. I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari: a) il Sindaco: Fr. 36'000.-- all'anno, b) il Vicesindaco: Fr. 27'000.-- all'anno, c) i Municipali: Fr. 24'000.-- all'anno, d) ogni Supplente municipale: Fr. 50.- per seduta. 2. Gli onorari del Sindaco e dei Municipali sono adeguati al rincaro secondo i criteri stabiliti per i dipendenti comunali (indice 30.11.2004 104.4, base maggio 2000 = 100). 3. Gli onorari del Sindaco e dei Municipali sono assoggettati alla LPP.

Commento

Il nuovo cpv. 3 introduce l'obbligo di assoggettare gli onorari del Sindaco e dei Municipali alla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40).

Tale disposizione è inoltre applicabile, per equiparazione, allo stipendio del membro permanente dell'Autorità Regionale di Protezione (ARP).

ART. 89 - PRINCIPI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Versione attuale	Proposta di modifica
La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell'equilibrio finanziario, della parsimonia, dell'economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi, nonché dal divieto del vincolo delle imposte.	La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell'equilibrio finanziario, della parsimonia, dell'economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi, nonché dal divieto del vincolo delle entrate imposte .

Commento

Il divieto del vincolo è stato esteso alle entrate in generale, e non è più riferito soltanto alle imposte, così come previsto dall'art. 151 LOC.

ART. 92 - NORME PER LA GESTIONE FINANZIARIA

Versione attuale	Proposta di modifica
Il contenuto e la forma dei conti preventivi e consuntivi, del bilancio, del conto di gestione corrente, del conto degli investimenti, la tenuta della contabilità e le modalità di incasso e di pagamento, sono retti dalla Legge organica comunale e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.	Il contenuto e la forma dei conti preventivi e consuntivi, del bilancio, del conto economico di gestione corrente , del conto degli investimenti, dell'allegato , la tenuta della contabilità e le modalità di incasso e di pagamento, sono retti dalla Legge organica comunale e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.

Commento

Le modifiche apportate all'art. 92 sono di natura formale con quanto previsto dalla legge superiore: il conto di gestione corrente è ora denominato conto economico.

ART. 93 - PIANO FINANZIARIO

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Il Comune deve dotarsi di un piano finanziario, allestito dal Municipio che contiene le indicazioni: a) sulle spese e ricavi della gestione corrente, b) sugli investimenti, c) sul fabbisogno finanziario e sul possibile finanziamento, d) sull'evoluzione del patrimonio, dei debiti e del capitale proprio. 2. Il piano finanziario deve essere sottoposto per discussione al Consiglio comunale. 3. Il piano finanziario va aggiornato quando vi sono delle modifiche di rilievo, in ogni caso dopo due anni, con comunicazione al Consiglio comunale.	1. Invariato. 2. Il piano finanziario deve essere sottoposto, con un Messaggio municipale, per informazione e discussione al Consiglio comunale. 3. Il piano finanziario va aggiornato e sottoposto al Legislativo quando vi sono delle modifiche di rilievo, in ogni caso almeno una volta per legislatura, di regola in concomitanza con il preventivo successivo alle elezioni generali. dopo due anni, con comunicazione al Consiglio comunale.

Commento

Al cpv. 2 è stato specificato che il piano finanziario deve essere sottoposto per informazione e discussione al Consiglio comunale tramite un Messaggio municipale.

Il revisionato cpv. 3 prevede che, allorquando vi sono state apportate delle modifiche di rilievo, il piano finanziario non solo deve essere aggiornato, ma anche sottoposto al Legislativo. Tale obbligo non deve più essere attuato al massimo dopo due anni e con comunicazione al Consiglio comunale, bensì almeno una volta per legislatura, di regola in concomitanza con il preventivo successivo alle elezioni generali.

Quanto suindicato corrisponde quindi ad un allineamento all'art. 152 LOC.

ART. 94A - ORGANO DI CONTROLLO INTERNO

Versione attuale	Proposta di modifica
--	Il Municipio ha la facoltà di dotarsi di un organo di controllo interno. Le modalità operative sono disciplinate mediante ordinanza municipale.

Commento

Il nuovo art. 94a è stato introdotto per consentire al Municipio di dotarsi, se necessario, e in funzione della disponibilità finanziaria della Città, di un organo di controllo interno per la gestione finanziaria e la contabilità. Le modalità operative di tale facoltà dovranno essere disciplinate mediante un'ordinanza municipale, facoltà prevista dall'art. 180 LOC.

ART. 97 - DIRITTO DI FIRMA

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Il Sindaco o il Vicesindaco, il Segretario comunale ed il Vicesegretario, hanno il diritto di firma collettiva con i funzionari dei servizi finanziari abilitati alle operazioni relative ai conti correnti postali ed ai conti correnti bancari. 2. Pari diritto è concesso al Capodicastero, al Direttore delle Aziende municipalizzate AIM e ai funzionari abilitati.	1. Invariato. 2. Pari diritto è concesso al Capodicastero, al Direttore delle Aziende comunali municipalizzate AIM e ai funzionari abilitati.

Commento

A seguito della circolare SEL n. 20190527-6 del 27 maggio 2019, la menzione, al cpv. 2, del "Direttore delle Aziende municipalizzate AIM" è stata rettificata in "Direttore delle Aziende comunali". Ciò corrisponde ad un adeguamento all'art. 162 LOC.

ART. 99 - BENI AMMINISTRATIVI

Versione attuale	Proposta di modifica
1. I beni amministrativi sono beni comunali che servono all'adempimento di compiti di diritto pubblico e si suddividono a loro volta in beni amministrativi in senso stretto ed in beni d'uso comune. a) I beni amministrativi in senso stretto comprendono le cose di cui il Comune si serve per conseguire direttamente le proprie finalità come gli edifici amministrativi, le scuole, gli impianti sportivi, i cimiteri, gli acquedotti, le canalizzazioni. b) I beni d'uso comune comprendono le cose che il Comune mette a libera disposizione del pubblico come le strade, le piazze, i parchi, i giardini.	1. I beni amministrativi comprendono gli attivi che servono direttamente all'esecuzione di compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte di interesse collettivo. I beni amministrativi sono beni comunali che servono all'adempimento di compiti di diritto pubblico e si suddividono a loro volta in beni amministrativi in senso stretto ed in beni d'uso comune. a) Invariato. b) Invariato.

2. I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in ipoteca. Sono autorizzate le alienazioni di scorpori di terreno, le rettifiche di confine e le permuthe che non hanno utilità prevedibile.	2. I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in pegno . ipoteca Sono autorizzate le alienazioni di scorpori di terreno, le rettifiche di confine e le permuthe che non hanno utilità prevedibile.
---	---

Commento

Il cpv. 1, concernente la nozione di "beni amministrativi", è stato riformulato e precisato, lasciando tuttavia invariate le indicazioni contenute alle lett. a e b.

Il cpv. 2 indica che i beni amministrativi, oltre ad essere inalienabili, non possono essere costituiti in pegno. In questo modo vengono intesi tutti i pegni immobiliari e mobiliari, e non più solamente l'ipoteca.

ART. 100 - BENI PATRIMONIALI

Versione attuale	Proposta di modifica
1. I beni patrimoniali sono beni comunali privi di uno scopo pubblico diretto. 2. I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.	1. I beni patrimoniali comprendono gli attivi sono beni comunali privi di uno scopo pubblico diretto. 2. Invariato.

Commento

La formulazione del cpv. 1 è stata rivista per precisare la nozione di beni patrimoniali. Ciò corrisponde ad un adeguamento all'art. 163 LOC.

ART. 102 - ALIENAZIONE E LOCAZIONE

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni mobili e immobili devono essere fatte per pubblico concorso. 2. Il concorso deve essere annunciato all'albo almeno 7 giorni prima della scadenza e aperto ad ogni interessato. 3. In casi eccezionali e quando al Comune non ne può derivare danno, il Municipio può procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette. 4. Sono riservate le disposizioni di Leggi speciali.	1. Invariato. 2. Invariato. 3. In casi eccezionali e quando al Comune non ne può derivare danno, o quando l'interesse generale lo giustifica , il Municipio può procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette. 4. I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione. 5. Invariato.

Commento

Il cpv. 3 precisa che anche quando l'interesse generale lo giustifica il Municipio può procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.

Il nuovo cpv. 4 specifica che i beni comunali non possono essere impiegati in speculazione. Pertanto, quanto finora indicato al cpv. 4 è stato spostato al nuovo cpv. 5.

Quanto sopra corrisponde ad un adeguamento agli artt. 167 e 168 LOC.

TITOLO SETTIMO: AZIENDE ~~MUNICIPALIZZATE~~ COMUNALI

ART. 110 - GENERALITÀ

Versione attuale	Proposta di modifica
Titolo settimo: aziende municipalizzate	Titolo settimo: aziende comunali municipalizzate
1. Il Comune può istituire Aziende municipalizzate ai sensi della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. 2. Le Aziende sono rette da un apposito Regolamento.	1. Il Comune può istituire 1. Il Comune ha la facoltà di istituire Aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell'amministrazione comunale. municipalizzate ai sensi della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. 2. Le Aziende comunali non hanno personalità giuridica. La loro organizzazione è stabilita in un regolamento comunale, avuto riguardo degli articoli 192c-192e LOC. Le Aziende sono rette da un apposito Regolamento.

Commento

Con le nuove basi legali nella LOC sulle Aziende comunali, la Sezione degli Enti Locali (SEL) ha aggiornato i contenuti delle norme dell'ormai abrogata LMSP in funzione degli attuali bisogni e delle prassi ormai consolidate nei Comuni. Conseguentemente a ciò, la revisione del capitolo sulle Aziende comunali è stata definita come segue (cfr. circolare SEL n. 20190527-6 del 27 maggio 2019, Allegato 1, pag. 2):

- È confermata la possibilità di gestire uno o più settori/servizi, organizzativamente e contabilmente, in modo separato rispetto agli altri rami dell'amministrazione comunale, attraverso un soggetto denominato Azienda comunale. La scelta a sapere se procedere con la costituzione di un'Azienda (o del suo mantenimento) è ora di natura potestativa. Cade quindi lo stretto vincolo dell'ormai abrogato art. 2 LMSP di gestire in modo distinto i servizi pubblici municipalizzati.
- La natura giuridica delle Aziende comunali è identica a quella delle Aziende municipalizzate. Infatti, il soggetto "separato" è un'unità amministrativa, giuridicamente considerabile quale istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica. L'Azienda avrà come ora una (limitata) autonomia gestionale, ma sarà giuridicamente inserita nel Comune.

In seguito alla divulgazione della sopracitata circolare SEL n. 20190527-6 del 27 maggio 2019 (cfr. in particolare l'Allegato 1), sia il Titolo settimo che l'art. 110 sono stati riformulati: il primo concerne ora le aziende comunali (e non più municipalizzate), mentre il secondo è stato interamente rivisto. Conseguentemente a ciò, il nuovo cpv. 1 concede al Comune la facoltà di istituire delle Aziende comunali allo scopo di gestire uno o più settori in modo distinto dagli altri rami dell'amministrazione comunale.

Il cpv. 2 specifica invece che le Aziende comunali non hanno una personalità giuridica e che la loro organizzazione è stabilita in un regolamento comunale, conformemente agli artt. 192c-192e LOC (richiamo art. 192b LOC).

ART. 117 - POLIZIA DEL FUOCO

Versione attuale	Proposta di modifica
1. È vietata ogni azione che possa cagionare incendio o esplosione. Il deposito di materiale esplosivo o infiammabile soggiace a permesso speciale in base alla legislazione federale e cantonale in materia. 2. Sono applicabili le norme concernenti la manutenzione e la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione fissati da Leggi o Regolamenti particolari, al fine di migliorare la qualità dell'aria e l'uso economico dell'energia. 3. Sono applicabili le prescrizioni di protezione antincendio fissate dalla Legge sulla Polizia del fuoco e dalle Leggi o Regolamenti particolari. 4. Il Municipio organizza il Corpo dei Civici Pompieri per lo spegnimento di incendi, inquinamenti, allagamenti e allarmi chimici. Il Municipio esercita inoltre le competenze attribuite al Comune dalle Leggi cantonali in materia.	1. Invariato. 2. Invariato. 3. Invariato. 4. Il Municipio organizza il Corpo dei Civici Pompieri o promuove un Ente per lo spegnimento di incendi, inquinamenti, allagamenti e allarmi chimici. Il Municipio esercita inoltre le competenze attribuite al Comune dalle Leggi cantonali in materia.

Commento

Il cpv. 4 puntualizza che è compito del Municipio organizzare il Corpo dei Civici Pompieri o promuovere un Ente che si occupi dello spegnimento di incendi, degli inquinamenti, degli allagamenti e degli allarmi chimici (nel nostro caso è stato istituito il Consorzio denominato Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto).

ART. 118 - TUTELA DELL'AMBIENTE

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Il Municipio, al fine di migliorare la qualità dell'aria e l'uso economico dell'energia, può favorire l'utilizzazione del gas naturale o di altre fonti energetiche non inquinanti. 2. Prende, d'intesa con il Cantone, i provvedimenti di natura edile, di esercizio, di canalizzazione o di limitazione del traffico. 3. Tutela l'igiene del suolo e dell'abitato, secondo le disposizioni federali e cantonali in materia. 4. Vigila sul mantenimento e il miglioramento del patrimonio forestale e tutela i contenuti naturalistici del territorio. 5. Regolamenta, con apposita normativa, la separazione, la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti. 6. Promuove azioni di sensibilizzazione e d'istruzione della popolazione.	1. Il Municipio, al fine di migliorare la qualità dell'aria e l'uso economico dell'energia, può favorire l'utilizzazione del gas naturale o di altre promuove le fonti energetiche non inquinanti. 2. Invariato. 3. Invariato. 4. Invariato. 5. Invariato. 6. Invariato.

Commento

Il Piano energetico cantonale indica che il gas naturale non è considerato come una risorsa rinnovabile. A tal proposito, l'Ufficio federale dell'energia indica che *"a breve-medio termine il gas resta un importante vettore energetico, mentre a lungo termine, al fine di raggiungere gli obiettivi climatici, la Svizzera deve decarbonizzare l'approvvigionamento energetico. È quindi necessario ridurre notevolmente il consumo di gas naturale e, per quanto possibile, coprire la domanda attraverso gas rinnovabile"* (cfr. Ufficio federale dell'energia, Futuro ruolo del gas e della relativa infrastruttura nell'approvvigionamento energetico della Svizzera, ottobre 2019, pag. 2).

Pertanto, il cpv. 1 è stato modificato per generalizzare il promovimento da parte del Municipio delle fonti energetiche non inquinanti e l'espresso riferimento al gas naturale è stato revocato.

ART. 118A - MISURE CONTRO L'EMERGENZA CLIMATICA

Versione attuale	Proposta di modifica
--	Il Municipio riconosce gli importanti cambiamenti climatici in corso e la necessità di attenuarli e contrastarli impegnandosi a: a) ridurre i gas ad effetto serra, render più sostenibile la mobilità e la gestione delle risorse, ridurre la temperatura nelle aree edificate grazie ad alberature mirate e incoraggiando i cittadini ad adottare comportamenti individuali rispettosi dell'ambiente, b) valutare l'impatto sul clima dell'azione dell'Ente pubblico negli ambiti di sua competenza come l'uso del suolo, lo smaltimento dei rifiuti, l'utilizzo delle energie fossili, c) dare, nella misura del possibile, maggiore priorità a progetti virtuosi, pragmatici e sostenibili, che combattano attivamente i cambiamenti climatici.

Commento

Il nuovo art. 118a è stato introdotto nel RCom a seguito della risoluzione denominata "Crisi climatica: una presa di coscienza urgente e decisa" adottata durante la seduta del Consiglio comunale del 9 dicembre 2019.

La norma in questione concerne pertanto il riconoscimento, da parte del Municipio, dell'esistenza di importanti cambiamenti climatici intervenuti nel corso degli ultimi decenni e tuttora in corso. Mediante l'entrata in vigore di questa nuova disposizione legale, l'Esecutivo si impegna quindi ad adottare e sostenere le misure elencate alle lett. a, b e c.

ART. 120 - DIFESA DAGLI ORGANISMI PERICOLOSI E INTERVENTI FITOSANITARI

Versione attuale	Proposta di modifica
1. In generale Il Comune in collaborazione con lo Stato applica le disposizioni federali e cantonali concernenti la protezione dagli organismi pericolosi e gli interventi fitosanitari secondo la legislazione in materia. Il Municipio vigila sull'osservanza delle disposizioni emanate e/o sui provvedimenti ordinati dalle Autorità competenti nel comprensorio comunale.	1. Invariato. 2. Lotta alla zanzara tigre a) Il Municipio è autorizzato ad adottare qualsiasi misura, al fine di prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, <i>Aedes albopictus</i>. b) Al fine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato lasciare all'aperto recipienti di tutti i tipi colmi di acqua stagna.

2. Lotta alla zanzara tigre Alfine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato lasciare all'aperto recipienti di tutti i tipi colmi di acqua stagna. Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai 200 litri.	Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai 200 litri.
---	---

Commento

Il nuovo cpv. 2 lett. a consente al Municipio di adottare qualsiasi misura atta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, il cui nome scientifico è *Aedes albopictus*.

La lett. b del medesimo capoverso riprende invece quanto finora indicato nella disposizione.

ART. 128 - CONTRAVVENZIONI E MULTE

Versione attuale	Proposta di modifica
1. Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai Regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle Leggi, la cui applicazione gli è affidata. 2. Il massimo della multa ammonta a Fr. 10'000.--, riservata l'applicazione di Leggi speciali. 3. I rapporti contravvenzionali e le multe fino a Fr. 300.--, compresi quelli in ambito di Legge sull'ordine pubblico (LORP) e Legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici, possono essere delegati ai servizi dell'amministrazione comunale. I dettagli sono stabiliti tramite ordinanza municipale.	1. Invariato. 2. Invariato. 3. La polizia può richiedere al contravventore residente all'estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, oppure a designare un recapito legale in Svizzera. 4. Invariato.

Commento

Il nuovo cpv. 3 abilita la Polizia comunale a chiedere al contravventore residente all'estero una anticipata garanzia necessaria a coprire le spese procedurali e la multa, in alternativa a chiedere che venga designato un recapito legale in Svizzera.

Quanto precedentemente indicato al cpv. 3 è ora presente al nuovo cpv. 4.

Tali modifiche conformano la norma all'art. 145 LOC.

ART. 132 - LEGISLAZIONE COMUNALE

Versione attuale	Proposta di modifica
--	Il Municipio cura e tiene aggiornata la raccolta della legislazione comunale.

Commento

Il nuovo art. 132 ancora al Regolamento comunale quanto viene già oggi giorno eseguito nel rispetto degli artt. 186 e segg. LOC.

DALL'ART. 133 ALL'ART. 137

A seguito dell'introduzione del nuovo art. 132, gli artt. 133 e segg. RCom hanno subito una modificazione nella loro numerazione, di conseguenza:

- L'art. 132 (Convenzioni) è ora indicato come l'art. 133;
- L'art. 133 (Tasse e indennità) è ora indicato come l'art. 134;
- L'art. 133bis (Tassa di giudizio) è ora indicato come l'art. 135;
- L'art. 134 (Diritto ausiliario) è ora indicato come l'art. 136;
- L'art. 135 (Entrata in vigore) è ora indicato come l'art. 137.

Si confida pertanto nell'approvazione di codesto onorando Consiglio.

Il Municipio e la Cancelleria comunale sono a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione.

Nel mentre vi proponiamo, Signori Presidente e Consiglieri, di

risolvere

- 1. Il Regolamento comunale della Città di Mendrisio del 27 maggio 2014 (RCom) è modificato come alle proposte contenute nel presente Messaggio municipale.**
- 2. Le modifiche entrano in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali.**
- 3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.**

Il Messaggio è demandato all'esame della Commissione delle Petizioni.

Con osservanza.

Per il Municipio

Samuele Cavadini
Economista aziendale SUP
Sindaco

Massimo Demenga
Lic. rer. pol.
Segretario

Allegato:

Regolamento comunale della Città di Mendrisio (RCom) con le modifiche proposte